



COMUNE DI SCIGLIANO
(Provincia di Cosenza)

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N°

193

DEL

01/07/2019

AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA

SERVIZIO: S E G R E T E R I A

ORIGINALE/COPIA

DETERMINAZIONE N° 76
DEL 01 Luglio 2019

OGGETTO:

Accertamento proventi per diritti di rogito anno 2018 –
Liquidazione somme spettanti al Segretario comunale.==

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- l'articolo ... del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi che disciplina le determinazioni dei responsabili di servizio;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 11/03/2016;
- il decreto sindacale n. 2 del 10/06/2019 di nomina dei Responsabili di Servizio;
- la deliberazione di C.C. n. 12 del 30/03/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021;
- la deliberazione di G.C. n. 56 del 12/04/2019 ad oggetto "Approvazione del PEG anno 2019";

Premesso che:

- l'art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge 11/07/1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/06/2014;
- il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;
- la legge 11/08/2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della nuova norma;
- a decorrere dal 19/08/2014 i diritti di rogito devono invece essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell'art. 10, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita: "*Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella O allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio annuo in godimento*".

Considerato che in ordine all'interpretazione della norma sopra citata, si configurano sostanzialmente due orientamenti; un primo orientamento, espresso dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 21 del 04.06.2015, secondo cui *“alla luce della previsione di cui all'articolo 10, comma 2 bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C”*, e ciò anche in ragione di una interpretazione sistematica del dettato normativo, che tenga conto anche dei profili di regolamentazione contrattuale del CCNL dei Segretari Comunali; un secondo orientamento, di matrice giurisprudenziale, che trova conferma nelle considerazioni recentemente espresse in via incidentale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 23.02.2016, e da ultimo nelle statuizioni di diverse sentenze del Giudice del Lavoro, (ex multis: Tribunale di Milano n. 1539 del 18.05.2016 e n. 2561 del 29/9/2016, Tribunale di Busto Arsizio n. 307 del 3/10/2016, Tribunale di Taranto 3269 del 17/10/2016, Tribunale di Brescia 23.01.2017, Tribunale di Bergamo 29.09.2016 n. 762, Tribunale di Parma sentenza n. 250/2017), secondo cui i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A,B,C operanti in Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre (attribuiti) ai segretari della fascia C, sebbene nei loro comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale;

Ritenuto che tale secondo orientamento, oltre ad apparire più rispondente al testo della norma in argomento, è stato peraltro suffragato dalle numerose sentenze sopra citate sono state pronunciate da diversi Giudici del lavoro sopra citati, che hanno evidenziato (per tutte il Tribunale di Milano nella sentenza n. 1539/2016) che: *La letterale applicazione della norma che, nella sua chiarezza non necessita di alcuna interpretazione, non può che condurre all'accoglimento delle ragioni di parte ricorrente"....Le considerazioni svolte dalla Corte dei Conti, potrebbero, in linea di principio, essere condivisibili laddove attribuiscono un rilievo preminente all'interesse pubblico rispetto all'interesse del singolo segretario, tuttavia paiono offrire un'interpretazione della norma che mal si concilia con il dettato normativo. In sostanza, nell'intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un'operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della res pubblica".*

Considerato che il possibile contenzioso a cui si esporrebbe l'ente negando al segretario la richiesta di liquidazione avrebbe con tutta probabilità esito negativo, e comporterebbe anche un ulteriore esborso finanziario per le necessarie spese legali.

Ritenuto per quanto sopra di liquidare i diritti di rogito introitati dal Comune di Scigliano nel periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018 al Segretario comunale dott. Ferdinando PIRRI, nel limite massimo di un quinto dello stipendio annuo in godimento, precisando che detti diritti risultano introitati al lordo di tutti gli oneri accessori all'erogazione, oneri accessori che verranno pertanto scorporati dalla somma introitata in sede di liquidazione;

Rilevato che nel Comune di Scigliano, ove il dott. Ferdinando PIRRI presta servizio, non è impiegato personale dipendente di qualifica dirigenziale, né ciò si verifica con riferimento agli altri Comuni cui si estende la convenzione di segreteria associata, non eccede la misura di un quinto dello stipendio di godimento del Segretario comunale;

Dato atto che nel periodo che qui rileva, dal 01/01/2018 al 31/12/2018, sono stati incassati €6.000,78 per diritti di rogito, come da prospetto agli atti fornito dall'ufficio ragioneria;

Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del sottoscritto all'adozione del presente atto;

Dato atto ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, e della regolarità contabile e copertura della spesa impegnata il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

Dato atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 del D. Lgs. n. 136 del 13.08.2010;

D E T E R M I N A

1) **di approvare** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2) **di prendere atto** che nel periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018 il Comune di Scigliano ha riscosso la somma di €6.000,78, come da prospetto agli atti fornito dall'ufficio ragioneria;

3) **di prendere atto** che, i diritti di rogito riscossi nell'anno 2018 per un importo di €6.000,78 (al lordo dei contributi previdenziali pari al 23,8% da scorporare) possono essere liquidati in toto al Segretario comunale dott. Ferdinando PIRRI perché contenuti nel limite di un quinto dello stipendio annuo in godimento;

4) **di procedere** alla luce delle osservazioni formulate in premessa, alla liquidazione delle somme corrispondenti ai diritti di rogito anno 2018 al Segretario dott. Ferdinando PIRRI per l'importo di € 6.000,78, come meglio precisato al punto 5);

5) **di precisare che**, ove sopraggiunga una norma di interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 2 bis, del D.L. n. 90/2014- comma introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014, qui in rilievo-, nel rispetto delle prescrizioni da questa stabilite, quest'ufficio adotterà gli atti amministrativi necessari e conseguenti, eventualmente finalizzati alla restituzione delle somme corrisposte a tale titolo al Segretario Comunale;

6) **di prendere atto** che l'IRAP, avendo natura tributaria non può che gravare sul datore di lavoro come stabilito dalla Corte di Cassazione Sez. Lav. N. 20917/2013, Risoluzione Agenzia delle Entrate b. 123/E del 2.4.2008 e dal Tribunale di Parma sentenza n. 250/2017;

7) **di impegnare** a tal fine, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo n. 118/2011 e ss. mm., la somma complessiva di € 6.000,78 in considerazione della esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo	Descrizione	Gestione (CP/FPV)	Scadenza dell'obbligazione (Esercizio di esigibilità)		
			2017	2018	2019
1038 1010203	Quota dei diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale	CP		4.535,74	
1200 1010801	Oneri riflessi	CP		1.079,51	
1201 1010807	Irap (a carico datore di lavoro)	CP		385,54	

8) **di dare atto che** le disposizioni oggetto della presente determinazione vengono dettate nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro (pubblico impiego privatizzato) e, pertanto, avverso il presente atto è riconosciuta agli interessati tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario;

9) **di dare atto** che la presente determinazione:

- è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
- è comunicata al Responsabile del servizio Finanziario per i provvedimenti di propria competenza;
- è inserita nel Fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio Amministrativo-Finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Geom. Carmine LIGOTTI)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE (attestante la copertura finanziaria)

(art. 49 T.U.E.L. approvato con D. L.gs n° 267/2000)

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE (attestante la copertura finanziaria)

sulla **DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N° 76 DEL 01/07/2019**

Adottata dal Responsabile del Servizio AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO in data 01/07/2019

li, 01/07/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Carmine LIGOTTI

IL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria NON viene concesso per la seguente motivazione:

Il Responsabile del Servizio

La presente Determinazione è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio
Carmine LIGOTTI

La presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. Consecutivi. =

Li, _____

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Pane Michele